

INFORMATIVA IN MERITO AD ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

RIFERIMENTI NORMATIVI:

L. 71/2017 “Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo”

L. Regione Marche 32/2018 “Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia”

Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017

REFERENTE SCOLASTICO: prof.ssa Lidia Maria Mariotti

PREMESSA

Per un proficuo svolgimento dell’azione didattico-educativa, risulta fondamentale la costruzione di un ambiente di convivenza basato sul rispetto della dignità dell’individuo, in cui gli alunni instaurano relazioni reciproche improntate alla cultura della legalità ed alla solidarietà.

L’ITET Bramante-Genga condanna fermamente qualsiasi comportamento di prevaricazione e vittimizzazione consistente in aggressione fisica, psichica, virtuale e reale, posto in essere in danno di soggetti deboli/svantaggiati : a tal fine adotta azioni a carattere preventivo ed educativo, promuovendo la partecipazione degli alunni a progetti, incontri con esperti, interventi di *peer education* ed ogni altra iniziativa finalizzata alla responsabilizzazione degli stessi in merito alle gravi conseguenze che possono scaturire da comportamenti inadeguati. Promuove altresì l’educazione all’uso consapevole della rete internet, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del cyberbullismo, del sexting (invio di messaggi e immagini a sfondo sessuale) e della cyberpedofilia (adescamento on line).

Tale azione educativa presuppone necessariamente il coinvolgimento di tutti i gruppi sociali in cui l’alunno sviluppa la propria personalità, primo fra tutti la famiglia, invitata a prendere coscienza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, partecipando agli incontri organizzati dalla scuola o al di fuori di essa, e comunque ad impartire ai propri figli una educazione adeguata.

INFORMATIVA

1. Gli atti di bullismo e cyberbullismo compiuti da minorenni nella fascia di età tra i 14 e i 18 anni costituiscono atti illeciti perseguiti dalla legge ed espongono

il minore a responsabilità in sede penale e civile. Per quanto riguarda la responsabilità penale il nostro ordinamento riconosce l'imputabilità già al compimento dei 14 anni (cioè la possibilità di essere giudicato colpevole di reati, previo processo penale innanzi al Tribunale dei minorenni, mentre per i minori al di sotto dei 14 anni il nostro ordinamento prevede l'applicazione di provvedimenti di natura amministrativa). E' diffusa tra i giovani la quasi totale inconsapevolezza della gravità e delle conseguenze che possono scaturire dai loro stessi comportamenti, che possono configurare, a titolo esemplificativo, i reati di:

percosse (art. 581 codice penale); lesioni (art. 582 c.p.); diffamazione (art. 595 c.p.); minaccia (art. 612 c.p.); estorsione (art. 529 c.p.); atti persecutori o stalking (art. 612 bis c.p.); molestia (art. 660 c.p.); pornografia minorile, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 ter c.p.); trattamento illecito di dati (art. 167 codice della privacy).

A carico degli autori di atti di bullismo e cyberbullismo consegue anche una responsabilità civile che consiste nell'obbligo di risarcire i danni causati alla vittima, non solo materiali, ma anche psicologici e morali: tale responsabilità ricade sui genitori/tutori in quanto titolari dell'azione educativa (art. 2048 c.c.).

2. L'art. 2 della L. 71/2017 attribuisce al minore che abbia compiuto i 14 anni il diritto di ottenere -del tutto autonomamente, anche senza l'intervento del genitore- l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato che lo riguardi diffuso in rete, rivolgendo apposita istanza al gestore del sito. A tal fine le principali piattaforme di social network hanno predisposto appositi link: se il gestore non provvede entro 48 ore o comunque non sia possibile la identificazione del gestore stesso, il minore potrà rivolgere istanza al Garante per la protezione dei dati personali, il quale dovrà provvedere entro 48 ore (v. sito www.garanteprivacy.it *Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 co. 2 della legge 71/2017*).

Tale strumento, volto alla tutela della dignità del minore, consente quindi di intervenire prontamente per bloccare la diffusione di dati indesiderati, anche senza l'intervento dei genitori, e potrà essere attuato non solo quando il contenuto sgradito sia stato immesso in rete da altri, ma quando sia stato lo stesso minore a diffondere una immagine compromettente propria (come nel caso di sexting) o di altri.

Resta ferma la possibilità per il minore di rivolgersi direttamente per consigli al Telefono Azzurro (tel. 19696, sul sito è presente anche una chat nella quale si possono rivolgere richieste di chiarimenti anche in forma anonima), o alla Polizia Postale (tel 0721/549719 – 549720 – 549721).

3. Sempre nell'ottica di tutela del minore, non solo come vittima, ma anche come autore di atti di bullismo e cyberbullismo, l'art. 7 della L. 71/2017 prevede la possibilità di una alternativa al processo penale, introducendo la procedura di 'ammonimento': se non è proposta querela o denuncia per i reati di diffamazione, minaccia, trattamento illecito di dati, il responsabile –su istanza della vittima e/o dei genitori/tutore- viene convocato davanti al Questore insieme ad un genitore e qui viene ammonito oralmente e invitato a tenere una condotta conforme alla legge. Tale strumento, che evita al minore (sia bullo che vittima) di essere coinvolto in un processo penale, rappresenta un

deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi sia per le vittime che per gli autori di illeciti.

4. L'art. 4 co. 3 della L. 71/2017 prevede che all'interno dell'Istituzione scolastica venga nominato, tra i docenti, un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo che potrà avvalersi della collaborazione delle Forze di Polizia e delle Associazioni e Centri di aggregazione presenti sul territorio.

5. E' importante che alunni, docenti e genitori siano consapevoli della necessità di rivolgersi al Dirigente scolastico, ad un suo collaboratore o al referente, per segnalare eventuali casi di bullismo e cyberbulismo di cui siano venuti a conoscenza, per consentire la gestione del caso nel modo più opportuno, a seconda della sua gravità, avendo l'obiettivo primario di tutelare i giovani sia come potenziali vittime sia come potenziali autori di illeciti.